

Legge regionale 21 marzo 1995, n. 14.

Istituzione del nuovo comune di Due Carrare mediante fusione dei Comuni di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano della provincia di Padova.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Istituzione

1. E' istituito, nella provincia di Padova, il comune di Due Carrare mediante fusione dei comuni di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano.

2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo comune avrà sede in quella attuale di Carrara San Giorgio.

3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2

Risultati della consultazione

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

	comune di Carrara San Giorgio	comune di Carrara Santo Stefano	Totale
elettori aventi diritto al voto	n. 4.226	n. 1.648	n. 5.874
votanti	n. 3.208	n. 1.389	n. 4.597
voti validamente espressi	n. 3.167	n. 1.367	n. 4.534
voti favorevoli	n. 2.102	n. 688	n. 2.790
voti contrari	n. 1.065	n. 679	n. 1.744

Art. 3

Disposizioni finali e transitorie

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del comune di Due Carrare sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, dalla provincia di Padova, con deliberazione della Giunta, sulla base in particolare del criterio, secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

2. In deroga al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è concesso, al comune di Due Carrare, il contributo straordinario di lire 200 milioni al fine di concorrere alle spese connesse al procedimento di fusione.

3. All'onere di cui al comma precedente, si fa fronte con lo stanziamento già autorizzato al capitolo n. 3474 "Contributi regionali per l'unione e fusione di comuni" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 marzo 1995

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 14.

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Ettore Beggiato ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 ottobre 1994, n. 72/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 ottobre 1994, dove ha acquisito il n. 480 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 17 ottobre 1994;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 marzo 1995, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 marzo 1995, n. 2942;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 8 marzo 1995;
- Il Commissario del Governo, con nota 20 marzo 1995, prot. n. 1605/20406, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per gli enti locali.
